



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO REGIONALE TOSCANA

via Gabriele d'Annunzio, 138 - 50135 Firenze (FI)
tel. 055.6521320 fax 055.6540787 servizio Pronto A.I.A. 337.461008
e-mail: toscana.sgs@figc.it crtsgs@figc-crt.org
internet: www.settoregiovanile.figc.it www.figc-crt.org

stagione sportiva 2006/2007

COMUNICATO UFFICIALE n° 58 (ultimo) del 30 Giugno 2007

COMUNICAZIONI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Si portano a conoscenza delle società i sotto segnati Comunicati Ufficiali emessi dalla F.I.G.C.:

C.U. n.18 del 21/6/2007:

- Approvazione verbale riunione del 29 maggio 2007
 - Approvazione del nuovo Codice di Giustizia Sportiva
 - Approvazione dei nuovi Principi informativi per il Regolamento dell'A.I.A.
 - Visto di conformità al nuovo Regolamento dell'A.I.A.
 - Approvazione delle modifiche agli artt. 31, 38, 96, 101 e 103 delle N.O.I.F., agli artt. 25 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, all'art. 24 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico
 - Approvazione normativa sul tesseramento di calciatori extra-comunitari nei campionati professionistici
 - Nomina Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva
 - Delibera di fissazione del termine di presentazione delle domande di ripescaggio in Serie C2
 - Ratifica delibera d'urgenza del Presidente Federale n. 9/PF
- Le decisioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 formano oggetto di appositi Comunicati Ufficiali.

C.U. n.19 del 21/6/2007

nuovo Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo [allegato sub a\)](#):

C.U. n.20 del 21/6/2007

nuovi Principi Informativi per il Regolamento dell'AIA secondo il testo [allegato sub a\)](#)

C.U. n.21 del 21/6/2007

nuovo Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri secondo il testo [allegato sub a\)](#).

C.U. n.22 del 21/6/2007

modifiche agli articoli **31, 38, 96, 101 e 103 delle N.O.I.F.**, 25 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico e **24 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico** secondo il testo [allegato sub a\)](#)



C.U. n.23 del 21/6/2007

limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili

C.U. n.24 del 21/6/2007

Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva

I sopra citati comunicati ufficiali, sono consultabili unicamente in formato PDF.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA

FINALI 10 TROFEO FRANCO CERBAI

Martedì 26 giugno 2007, presso l'impianto sportivo della società Jolly Montemurlo G.S., si sono svolte le finali del 10 Trofeo "Franco Cerbai" categorie **ALLIEVI B** e **GIOVANISSIMI B**, riservate alla società provinciali.

Il X Trofeo "Franco Cerbai" è stato vinto, in entrambe le categorie, dalla società **SESTESE CALCIO**.

Questo Comitato si congratula con la Sestese Calcio per duplice prestigiosa vittoria, estendendo i complimenti anche alle seconde classificate rispettivamente: **Union Team Chimera** e **Margine Coperta Pol**.

Un particolare ringraziamento va alla società Jolly Montemurlo ed a tutta la Dirigenza per la perfetta organizzazione delle finali e la squisita ospitalità dimostrata.

Al termine degli incontri, sono state effettuate le premiazioni alla presenza delle Autorità Federali Regionali, Provinciali e della famiglia Cerbai.

CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 2007/2008

Si comunica, che secondo quanto stabilito dal C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico 2006/2007, a fronte dell'istanza di riammissione ai Campionati Regionali 2007/2008 inoltrata dalla società Fortis Juventus al Presidente del S.G.S. Nazionale, e secondo i poteri a quest'ultimo demandati, la società **FORTIS JUVENTUS** viene riammessa al Campionato Regionale per la categoria **Giovanissimi** stagione sportiva 2007/2008.

SOCIETÀ DI PURO SETTORE INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2006/2007

Sentiti i Comitati Provinciali di pertinenza, si riporta in appresso l'elenco delle società di **Puro Settore** che per la stagione sportiva 2006/2007 non hanno svolto attività giovanile:

750562	Aglia Calcio	C.P. Pistoia
911407	Farneta 1983	C.P. Lucca
914931	Fauglia Cenaia	C.P. Pisa
911748	Junior Pistoiese	C.P. Pistoia
916187	Valdorcio 2005	C.P. Siena
202635	V2 Darsene	C.P. Lucca

Pertanto le stesse, secondo quanto previsto dall'articolo 16 comma 2 lettera a) delle N.O.I.F., vengono dichiarate inattive a far data dal 30 giugno 2007.

Comunicato Ufficiale n° 58 (ultimo) del 30 Giugno 2007

Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico

via Gabriele d'Annunzio, 138 - 50135 - Firenze (FI)

tel. 055.6521320 fax 055.6540787

e-mail: toscana.sgs@figc.it crtsqs@figc-crt.org internet: www.settoregiovanile.figc.it www.figc-crt.org

RISULTATI GARE ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI

In appresso si riportano i risultati ufficiali delle gare disputate il 21, 24 e 26 Giugno 2007:

COPPA TOSCANA

Categoria **ALLIEVI**

FINALE 1 e 2 posto – 21/6/2007

ATLETICO LUCCASETTE	PONTASSIEVE	3	1
---------------------	-------------	---	---

Categoria **GIOVANISSIMI**

FINALE 1 e 2 posto – 21/6/2007

SINALUNGHESE	SANCASCIANESE	1	3
--------------	---------------	---	---

10 TROFEO "FRANCO CERBAI"

Categoria **ALLIEVI B**

FINALE 1 e 2 posto – 26/6/2007

UNION TEAM CHIMERA	SETESE	1	3
--------------------	--------	---	---

Categoria **GIOVANISSIMI B**

FINALE 1 e 2 posto – 26/6/2007

MARGINE COPERTA	SETESE	3	4 dopo tiri di rigore
-----------------	--------	---	-----------------------

SPAREGGI SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATI PROVINCIALI

Categoria **ALLIEVI**

Gara di **RITORNO - FINALE** – 24/6/2007

PRO LIVORNO	FOLGORE SEGROMIGNO	3	3
-------------	--------------------	---	---

Categoria **GIOVANISSIMI**

Gara di **RITORNO - FINALE** – 24/6/2007

CASALGUIDI	ELBA 2000 CAPOLIVERI	0	0
------------	----------------------	---	---

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DI 1° GRADO

Il Giudice Sportivo Massimo avv. TAITI assistito dal sostituto G.S., Franco Faneschi e dal legale rappresentate dell'A.I.A. Paolo Pani nella riunione del 27 Giugno 2007 ha adottato le seguenti decisioni:

COPPA TOSCANA ALLIEVI

GARE DEL 21/ 6/2007

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

TOZZI UMBERTO (PONTASSIEVE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

ZACCARA BIAGIO (ATLETICO LUCCASETTE)
ANDREONI NICOLA (ATLETICO LUCCASETTE)
RISTORI RICCARDO (ATLETICO LUCCASETTE)

I AMMONIZIONE

CIUCCI ANDREA (ATLETICO LUCCASETTE)
BARGAGNI ALESSANDRO (PONTASSIEVE)

COPPA TOSCANA GIOVANISSIMI

GARE DEL 21/ 6/2007

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

FALCO LUIGI (SANCASCIANESE U.S.)

I AMMONIZIONE

MILUSO MATTIA (SANCASCIANESE U.S.)
AZEMI CENDRIM (SINALUNGHESE)
CENCINI EMANUELE (SINALUNGHESE)

10 TROFEO "FRANCO CERBAI" ALLIEVI B

GARE DEL 26/ 6/2007

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

GALLASTRONI MATTEO (UNION TEAM CHIMERA)

I AMMONIZIONE

STEFANELLI COSIMO (SESTESE CALCIO)

10 TROFEO "FRANCO CERBAI" GIOVANISSIMI B

GARE DEL 26/ 6/2007

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE

FIASCHI LORENZO (MARGINE COPERTA)
MEONI MICHELE (MARGINE COPERTA)
PALLONI NICCOLO (MARGINE COPERTA)

SPAREGGI SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATI PROVINCIALI GIOVANISSIMI

GARE DEL 24/ 6/2007

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE

COPPOLA MATTEO (CASALGUIDI 1923)

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DI 2°GRADO

Il Giudice Sportivo di 2° grado Duccio Baglini assistito dai sostituti, Forese Gineprari, Nicola Muncibì e dal Rappresentante A.I.A. Sig. Raoul Giannelli nella riunione del 22 Giugno 2007, ha assunto le seguenti decisioni:

a) RECLAMO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO CON LA QUALE È STATA IRROGATA LA SEGUENTE SANZIONE: (COM. UFF. 41 DEL 16.05.2007 C.P.AR.)

Allenatore Pampaloni Francesco

Inibizione fino al 30.09.2009

“Entrava nel terreno di gioco e, posizionatosi petto a petto col D.G. lo offendeva ripetutamente. Quindi, gli sferrava un violento pugno all’emitorace sx, all’altezza de cuore , procurandogli fortissimo dolore che perdurava per circa mezz’ora. Non pago, mentre il D.G. era malfermo sulle colpo per il colpo ricevuto, lo spingeva con entrambe le mani al petto, facendolo cadere a terra. A causa delle lesioni subite il D.G. non era in grado di portare a termine la gara (Vd. Referto medico P.S. Castiglion Fiorentino)”.

La società U.S.D. Pian di Scò ricorre avverso l’indicata decisione del Primo Giudice negando la veridicità dei fatti incolpati al proprio tesserato e chiedendo, comunque, una riduzione della sanzione. L’atto contiene espressa richiesta di audizione, soddisfatta con la convocazione per la riunione del 8.6.2007.

In tale sede, si presentava personalmente l’interessato, un delegato della società ed il difensore, preliminarmente informati da questo Giudice della mancata trasmissione del supplemento di rapporto di gara da parte del D.G. Si proseguiva comunque la riunione, con il consenso della reclamante, autorizzata a presentare memoria scritta successiva alla conoscenza del supplemento mancante.

Alla riunione del 22.06.2007, infine, era convocato anche il D.G. per ulteriori chiarimenti rispetto a quanto riferito nel suo supplemento, conosciuto anche della reclamante in data 12.06.2007.

Letti gli atti di gara ed i motivi di ricorso, sentita la società ricorrente ed il D.G., questo Giudice ritiene di non accogliere il reclamo, conferma la delibera del primo giudicante, ed ordina l’incameramento della tassa di reclamo.

Nel referto di gara, l’arbitro riferisce di essere stato raggiunto nel terreno di gioco dal Pampaloni che iniziava ad offenderlo con ripetute espressioni e, successivamente, lo aggrediva con un pugno all’altezza dell’emitorace sx che procurava forte dolore, tale da farlo quasi cadere a terra. Nel mentre il D.G. cercava di riprendersi dal colpo, veniva quindi raggiunto nuovamente dal Pampaloni che lo spingeva con entrambe le mani sì da farlo cadere a terra.

Con il ricorso, la società delinea una diversa ricostruzione dei fatti, dalla quale risulterebbe che il proprio tesserato si è limitato a protestare contro alcune decisioni del D.G. dopo essere indebitamente entrato sul terreno di gioco, senza però aggredirlo in modo alcuno, né con la violenza delle parole, né con quella dei pugni.

Anche di fronte a questo Giudice, ha precisato che non vi era stato alcun contatto fisico fra i due e che, verosimilmente, la caduta a terra del D.G. doveva essere attribuita solamente ad una sua particolare condizione di agitazione e di ingiustificata paura.

Il D.G. però anche in sede di convocazione ha mantenuto la ferma la sua versione dei fatti dando una precisa ed esauriente descrizione dell’accaduto. Ha confermato i colpi ricevuti, prima un pugno al petto all’altezza del cuore, poi una spinta con entrambe le mani direttamente dall’incolpato, che lo aveva precedentemente insultato ed offeso per la mancata concessione di un calcio di rigore.

Le sue dichiarazioni sono precise e confermano coerentemente quanto già scritto in prima sede.

Diversamente, la tesi della reclamante non sembra un’alternativa versione dei fatti che sia credibile e verosimile.

Non pare in alcun modo plausibile che la caduta a terra del D.G., riconosciuta dallo stesso Pampaloni , sia attribuibile ad uno stato di agitazione e di paura del D.G. che, peraltro, nella tesi difensiva sarebbe immotivata dal momento che si è sostenuto che non è stato neppure aggredito a parole.

Per questo motivo non v’è motivo di ritenere il D.G. inattendibile e di negare al suo referto la fede privilegiata che l’ordinamento gli attribuisce.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la decisione del primo Giudice pare equa e congrua in ragione della gravità dei fatti, della reiterazione dei comportamenti violenti, della figura e del ruolo di colui che ne è stato il responsabile.

La società insiste molto, nel suo reclamo, sulla lieve entità del danno lamentato dal D.G. Il dato, però, sembra essere stato già colto dal giudice di primo Grado che, invero, anche in ragione di questo, limita la sanzione inflitta all'allenatore in 2 anni 4 mesi e 14 giorni di inibizione.

Per apprezzare la reale gravità dell'accaduto, però, si deve tener conto anche della qualifica soggettiva del Pampaloni, allenatore e, dunque, persona da cui deve essere esatta capacità di controllo dei propri impulsi di protesta, ed un maggior rispetto delle regole; delle condizioni di gara, trattandosi di una partita valida per un torneo di fine stagione, per cui è incomprensibile un eccessivo agonismo; della realizzazione di due comportamenti naturalisticamente distinti – pugno e successiva spinta – che hanno dato origine ad una più estesa aggressione verso il D.G. (in seguito, infatti, aggredito anche dai calciatori della squadra allenata dal Pampaloni).

Nessuna riduzione della sanzione, quindi, può essere riconosciuta al tesserato, che peraltro non si è mostrato capace di autocritica e disponibile a presentare le personali scuse al D.G.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo di Secondo Grado così delibera:

- Rigetta il ricorso presentato dalla società U.S.D. Pian di Scò nell'interesse del tesserato Pampaloni Francesco;
- Ordina l'incameramento della tassa di reclamo.

b) RICHIAMO ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA S.G.S. RELATIVO ALLA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO CON LA QUALE È STATA IRROGATA LA SEGUENTE SANZIONE (COM. UFF. N. 45 DEL 6.6.2007 C.P. PI)

A carico di allenatore

Tarfanò Roberto

Squalifica fino al 31 maggio 2008 – Categoria Allievi B

“Perché allontanato dal terreno di gioco per proteste, aggrediva il D.G. afferrandolo per la gola e facendolo cadere in terra, procurandogli dolore alla testa alla gola, dolore perdurato per tutto il secondo tempo della gara. Proferiva poi frasi minacciose al D.G. sia durante l'aggressione sia successivamente dagli spalti, dove insultava il D.G. e partecipava alle intemperanze dei sostenitori della squadra”.

Con atto del 12 giugno 2007, il Presidente del Comitato Regionale Toscana del S.G.S. ha esercitato la facoltà ex art. 40 comma 9 del S. G. S. dichiarando nullo il procedimento di primo grado relativo all'indicata delibera e rimettendo gli atti a questo Giudice per un nuovo giudizio di primo grado.

L'atto è tempestivo – con riferimento al termine previsto dal comma 9 dell'art. 40 del C.G.S. sì che si deve ritenere legittimo l'esercizio della facoltà presidenziale.

Dal referto di gara si apprende che l'allenatore della squadra Marinese Graziella durante una gara valida per il la XXXI Coppa Nuti – Allievi B, in occasione della terza rete subita dalla sua squadra, entrava nel terreno di gioco, protestando contro il D.G. cui contestava la decisione di non segnalare la posizione irregolare di fuorigioco di un calciatore avversario. Di poi, alla notifica del provvedimento di espulsione da parte del D.G. per tale atteggiamento, gli si avvicinava mettendogli entrambe le mani al collo, con una presa come per strozzarlo, lo scaraventava a terra dopo averlo sollevato per aria sì da fargli battere la testa nella ricaduta e lo minacciava gravemente a parole.

Dopo essersi allontanato dal terreno di gioco, infine, si posizionava in Tribuna da dove assisteva al proseguo della gara continuando a minacciare ed insultare il D.G. unitamente ad i tifosi della propria squadra presenti sugli spalti.

Da quanto refertato, quindi, sono enucleabili le seguenti condotte:

- 1) Entrata indebita nel terreno di gioco;
- 2) Proteste irraguardose verso il D.G., offese e minacce nei suoi confronti, ripetute anche successivamente alla sua uscita dal terreno di gioco;

- 3) Comportamento gravemente violento per aver afferrato al collo il D.G. alzato da terra, prima, e scaraventato a terra, poi, in modo da fargli battere la testa e sì da provocare un dolore protrattosi per tutta la gara.

E' di assoluta evidenza la particolare gravità dell'accaduto.

Sorprende, negativamente, la condotta tenuta dall'allenatore Tarfano Roberto che ha sfogato la sua protesta con una presa al collo particolarmente violenta, sì da sollevare il D.G. prima di scaraventarlo a terra. Il gesto, oltre ad esprimere una significativa energia aggressiva, dimostra una evidente intenzionalità offensiva certamente non riferibile ad un mero impeto non controllato, quale è nei più consueti episodi di aggressione al D.G. raggiunto da subitanee spinte o isolati colpi al petto.

Oltre a ciò, nel giudicare il comportamento dell'allenatore si deve tener conto anche della sua indebita entrata nel terreno di gioco, ovvero delle reiterate condotte minacciose (particolarmente gravi le espressioni usate) ed ingiuriose. La circostanza che queste ultime siano state tenute anche dopo il suo allontanamento dal terreno di gioco, nel corso di tutto il secondo tempo, e dunque a significativa distanza dall'episodio scatenante la violenta protesta, denota un'assoluta incapacità di autocritica e di autocontrollo.

Non può tacersi, infine, come tutto sia accaduto nel corso di un torneo di fine stagione, alla presenza in campo di ragazzi di giovane età e relativamente ad un incontro già "compromesso" nel risultato finale. Nulla, quindi, sembra spiegare simili gesta.

In punto di sanzione, si ritiene equa quella dell'inibizione fino alla data del 6.6.2011 sì da non deviare dall'indirizzo giurisprudenziale già tracciato nella recente delibera, pubblicata sul Com. Uff. n. 50 del 25.05.2007 C.R.T., nella quale è stata inflitta la inibizione per quattro anni ad un allenatore, responsabile di identiche condotte violente, minacciose ingiuriose ed indebite (entrata in campo ed proteste irriguardose).

Coerentemente, quindi, si ritiene equa la sanzione dell'inibizione da ogni temporanea fino al 6.6.2011.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo di Secondo Grado, in funzione di giudicante di primo grado ai sensi dell'art. 40.9 C.G.S., inibisce il tesserato Tarfano Roberto della società Marinese Graziella fino al 6.6.2011 per le seguenti condotte:

- Entrata indebita nel terreno di gioco;
- Proteste irriguardose verso il D.G., offese e minacce nei suoi confronti ripetute anche successivamente alla sua uscita dal terreno di gioco;
- Comportamento gravemente violento per aver afferrato al collo il D.G. alzato da terra, prima, e scaraventato a terra, poi, in modo da fargli battere la testa e sì da provocare dolore protrattosi per tutta la gara.

c) RICHIAMO ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA S.G.S. RELATIVO ALLA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO DEL COMITATO PROVINCIALE DI PISA CON LA QUALE È STATA IRROGATA LA SEGUENTE SANZIONE (C.U. N. 45 DEL 6.6.2007 – ALLIEVI):

TECNICO

Squalifica fino al 31 dicembre 2007

GUELFY FLORIANO (Ospedalieri Calcio)

"Allontanato per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco offendendo e protestando nei confronti del D.G., venuto a contatto con il D.G. lo spingeva con il petto e lo stratonava, poi caricando un pugno lo appoggiava sulla guancia del D.G. spingendo con forza senza procurargli dolore. A fine gara teneva comportamento irriguardoso ed offensivo nei confronti del D.G."

Con atto del 12 giugno 2007, il Presidente del Comitato Regionale Toscana del S.G.S. ha esercitato la facoltà ex art. 40 comma 9 del CGS dichiarando nullo il procedimento di primo grado relativo all'indicata delibera e rimettendo gli atti a questo Giudice per un nuovo giudizio di primo grado.

Il referto di gara descrive in maniera esauriente il comportamento tenuto dal signor Guelfi che dopo essere indebitamente entrato sul terreno di gioco ed aver offeso il D.G., ebbe ad aggredirlo fisicamente.

I fatti appaiono di particolare gravità poiché è stata messa in pericolo l'incolumità fisica del D.G.

Del resto, l'aver il signor Guelfi caricato il pugno, anche senza sferrarlo ma limitandosi ad "appoggiarlo" sulla guancia del D.G., conferma la particolare aggressività dell'allenatore, priva di alcuna giustificazione.

L'ulteriore frase offensiva pronunciata a fine gara denota, inoltre, la mancanza di qualsivoglia resipiscenza per quanto accaduto.

Inutile sottolineare ancora una volta l'effetto diseducativo del comportamento dell'allenatore nei confronti dei giovani calciatori.

Alla luce delle suesposte considerazioni, appare equa e proporzionata alla gravità delle contestazioni la sanzione della squalifica fino al 31.11.2008.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo di 2° grado così provvede:

- Applica al signor Guelfi Floriano la sanzione della squalifica fino al 31.11.2008.

Pubblicato in Firenze il 30 Giugno 2007

**Il Segretario
(Fabio Angelini)**

**Il Presidente
(Paolo Mangini)**